

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Atto di citazione in appello promosso dalla Regione Puglia -
Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv. Mario Carrieri di Bari.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione n° 250 adottata il 23 ottobre 1997, il Consiglio di Amministrazione autorizzò la emissione di mandato di pagamento a favore dell'Avv. Mario Carrieri per l'importo di £ 70.116.339, al fine di provvedere alla registrazione della sentenza n° 3489/97 emessa dal Tribunale di Bari a favore dell'AMAT, relativamente alla richiesta del pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme erogate a titolo di contributi di esercizio per gli anni 1985/1990 versate in ritardo, condannando la Regione Puglia al pagamento in favore dell'Azienda della somma di £ 2.337.211.323, oltre accessori.

Senonchè, in data 9/2/1998, è stato notificato all'Avv. Carrieri atto di appello da parte della Regione Puglia avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari.

L'Avv. Carrieri, con propria nota del 10/2/1998, prot. aziendale n° 1764, nell'inviare all'AMAT copia del citato atto di appello, atteso che la difesa della Regione non ha apportato nuovi argomenti alle proprie tesi, ha consigliato la resistenza in giudizio.

L'Avv. Carrieri rileva, altresì, che la controparte non ha proposto inibitoria avverso l'esecutività della sentenza de qua.

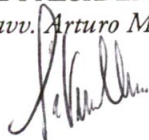
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di resistere all'atto di citazione in appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in narrativa specificata, affidando il mandato di difesa all'Avv. Mario Carrieri di Bari, attesi i risultati positivi ottenuti nella prima fase del giudizio;
- di confermare all'Avv. Mario Carrieri il mandato di proseguire, per i motivi in narrativa specificati, la già iniziata azione esecutiva nei confronti della Regione Puglia, in esecuzione della sentenza citata;
- di porre la presuntiva spesa di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



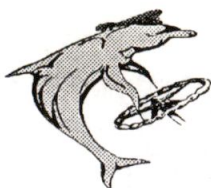
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 FEB. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. N. I.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 2/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 605/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. *Manuale* 3.3.88

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Studio Legale Avv. ti Carrieri

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI, AMMINISTRATIVE ED ECCLESIASTICHE

Spett.le
A.M.A.T.
via C. Battisti 657

Bari 10/02/98

TARANTO

**c / REGIONE PUGLIA
recupero rivalutazione e interessi su contributi '85/90**

In data 09/02/98 mi stato notificato atto di appello, che Vi accludo in copia, da parte della Regione Puglia, avverso la sentenza del Tribunale di Bari.

Dalla lettura dell'atto, rileverete che la difesa della Regione non apporta nuovi argomenti alle proprie tesi, sicche' mi sembra, senz'altro, consigliabile la resistenza in giudizio. Sul punto mi attendo Vs/ istruzioni e, ove lo riteniate, il mandato per la costituzione.

Rileverete, altresì, che controparte non propone inibitoria avverso l'esecutivita' della sentenza, mi attendo, pertanto, Vs/ istruzioni anche sul prosieguo della gia' iniziata azione esecutiva, in forza dell'anzidetta sentenza.

In tale attesa, ben distintamente Vi saluto

Avv.  M. Carrieri

A.M.A.T. - TARANTO	
Prov. Arrivo n°	1764
del 20 FEB. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	☒

COPIA

CORTE DI APPELLO DI BARI

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

La REGIONE PUGLIA in persona del suo Presidente di Giunta pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. FRANCO MARTINO presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari alla Via Sparano N° 149 come da mandato a margine del presente atto, espone:

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari ha emesso la Sentenza N° 3489 del 10/6-1/10/1997 con la quale condanna la REGIONE PUGLIA al pagamento in favore dell'A.M.A.T. della somma di ~~£.2.337.211.323~~ a titolo interessi legali per il ritardato pagamento di contributi e acconti previsti dalla Legge dello Stato N° 151/81 e dalla L.R. N° 13/82 relativamente agli anni 1985/86 /87/88/89.

La REGIONE PUGLIA con il presente atto ritiene di dover impugnare la sentenza in parola per quanto qui di seguito dedotto.

1) La citata sentenza è carente di motivazione in quanto non una sola delle argomentazioni prospettate dalla difesa della REGIONE PUGLIA risulta affrontata, commentata o censurata. Non una motivazione in punto di diritto, laddove non serve nè soddisfa un laconico richiamo ad altri pronunciati tra cui una non meglio precisata sentenza del TAR del 20/7/1990 la quale avrebbe "sanzionato il colpevole ritardo della REGIONE PUGLIA (Quale sentenza e di quale TAR? Si deposita in ogni caso sentenza del TAR Puglia N° 1065/95 tra le stesse parti che afferma esattamente il contrario), nè più convincente appare il richiamo ad al-



Cont. 1824/89/CH

REGIONE PUGLIA

Delego a rappresentare e a difendere la Regione Puglia nel presente giudizio

l'Avv. FRANCO MARTINO

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari alla Via Sparano N° 149

Bari, 30/1/1998

IL PRESIDENTE G.R.

F.to Prof. Salvatore DISTASSO.

F.to AVV. FRANCO MARTINO

[Handwritten signature]

tra pronuncia "di questa stessa Sezione di Tribunale, con cui la REGIONE PUGLIA sarebbe stata condannata al pagamento di contributi erogati con ritardo".

In definitiva, a quanto ci è dato di leggere, è da questi due precedenti che il primo giudice avrebbe tratto la certezza e quindi "la illegittimità del comportamento della REGIONE PUGLIA, lesivo di un diritto soggettivo legislativamente tutelato".

Due precedenti di cui purtuttavia in questa sede si contesta qualsiasi condizionamento nel giudizio in atti, enunciati in modo asettico e avulsi dalla fattispecie in esame.

Se le motivazioni sulle quali il Tribunale ha inteso fondare la sentenza che con il presente atto si impugna sono queste, è giusto che la materia oggetto della controversia venga riesaminata con la prospettiva di indurre l'Ecc.ma Corte a correggerne le frettolose ed inadeguate conclusioni del primo giudice.

2) Come è evidente la controversia non investe solo "il quantum", ma soprattutto l'"an" della prestazione, e per stabilire se effettivamente l'ente REGIONE, nel caso in esame, è tenuta o meno al pagamento degli interessi per colpevole ritardata erogazione di acconti, in favore dell'AMAT, v'era assoluta necessità da una parte di un cenno chiaro e persuasivo in ordine alla interpretazione ed alla portata nella normativa di specie, dall'altra di una valutazione obiettiva in punto di fatto sul comportamento di parte attrice onde stabilire se e in che misura tale comportamento ha determinato o contribuito al ritardo stesso.

Come si è detto su questi punti non v'è traccia alcuna di indagine nella sentenza e quindi non è dato alla difesa della REGIONE alcuna possibilità di capire se gli elementi e i dati di giudizio offerti al Tribunale siano stati presi in considerazione e se sì, perchè disattesi.

In particolare, in punto di fatto, la REGIONE PUGLIA ha sempre sostenuto, provandolo con chiara documentazione che neppure contro parte ha mai impugnato, di non essere imputabile per il ritardo con cui sono stati erogati i contributi nella misura e nei tempi previsti dalla normativa regionale e statale.

La REGIONE PUGLIA ha sempre rimarcato che la causa prima di tale ritardo andava ricercata nel comportamento dell'AMAT che avrebbe dovuto inoltrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 2° ~~Comma~~ L. 151/81 e dell'art. 8 L.R. N° 13/82, in tempo utile e comunque contestualmente alla presentazione della domanda, onde consentire una completa istruttoria della stessa.

In vero, come risulta in atti e come si ripete in questa sede, le erogazioni degli acconti di che trattasi erano state effettivamente sospese avendo l'azienda AMAT dichiarato di non essere in regola con gli adempimenti contributivi verso l'INPS/FSP-Roma. Trattasi di adempimenti che costituiscono la condizione sine qua non ai fini della erogabilità di detti acconti ai sensi del Comma 9° dell'art. 8 L.R. N° 13/82, nonché dell'art. 9 L. N° 889/71.

Inoltre si è detto da parte dell'ente REGIONE che la liquidazione dei contributi di esercizio per l'anno 1989 erano stati di-

sposti in termini di acconti facendo ricorso alla disposizione di cui al 5° Comma dell'art. 6 L.R. N° 13/82 sia perchè l'azienda non aveva depositato a tutto il 1990 la documentazione di rito indispensabile per la quantificazione del contributo di esercizio per detto anno, sia perchè non era stato stabilito con apposito decreto ministeriale, il rapporto ricavi/costi di cui al l'art. 6 1° Comma lett. b) della L. 10/4/1981 N° 151.

Gli acconti poi sui contributi di esercizio per l'anno 1989 erano stati posti in liquidazione fino al mese di luglio in rate mensili a motivo della gestione provvisoria (1/12 per ogni mese) sino all'adozione della legge di approvazione del bilancio dello stesso anno (L.R. N° 11 del 3/7/1989).

Tutti questi dati avrebbero dovuto quanto meno escludere un colpevole ritardo da parte della REGIONE PUGLIA, colpevole ritardo che invece disinvoltamente ed immotivatamente la impugnata sentenza afferma.

3) In punto di diritto la sentenza, come si è detto, appare del tutto priva di supporti logico-giuridici.

Nessuna lettura della normativa, favorevole o contraria alla tesi prospettata dalla REGIONE, è stata neppure sfiorata, sicchè le conclusioni della sentenza appaiono completamente avulse sia dal dettato normativo specie nell'ambito della legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici locali N° 151/81, sia dai dettami di contabilità pubblica.

La società attrice assume che la determinazione dei contributi

regionali, in relazione a quanto dispone l'art. 6 lett. b) L. 151/81, vada effettuata non in base alla redditività presunta del traffico locale, così come recita testualmente la citata norma di legge, bensì in base ai ricavi effettivamente conseguiti dall'azienda, qualora tale ultimo parametro risulti, a consuntivo, inferiore al parametro presuntivo.

In altri termini, secondo la prospettazione di controparte, la REGIONE PUGLIA dovrebbe erogare i contributi con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, in ogni caso, e quindi anche secondo una logica assistenzialistica.

In realtà il contributo regionale è determinato, ex art. 6 lett. c, L. cit., dalla differenza tra il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione (art. 6 lett. a) e il ricavo del traffico presunto in base a tariffe minime regionali, tale da coprire "pro quota" il costo effettivo di cui all'art. 6 lett. a, secondo la misura data con decreto del Ministro dei Trasporti. Come si vede si tratta di una procedura composita sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello funzionale, in cui il principio di legalità si completa nella discrezionalità tecnica, ai fini della determinazione della posta additiva di cui all'art. 6 lett. a e nella discrezionalità amministrativa ai fini della determinazione della posta sottrattiva di cui alla lett. b della medesima disposizione di legge.



Pretendere che la REGIONE PUGLIA eroghi i contributi in ogni caso, venendo meno al rispetto di un iter procedimentale corretto, pur di venire incontro alle esigenze di bilancio delle concessionarie, significa frustare lo spirito della legge.

A nostro parere, come abbiamo già accennato nelle difese di primo grado, molto coerentemente e correttamente il Tribunale di Bari - Prima Sezione con la Sentenza N° 556 del 3/1-14/2/1990 nella controversia tra la concessionaria Ditta MICHELE LATORRE e la stessa REGIONE PUGLIA avente sempre come oggetto contributi e acconti erogati con ritardo, afferma testualmente: "Peraltro le domande non sono fondate poichè la Legge Regionale N° 13/82 (che disciplina l'intervento finanziario della REGIONE nella gestione di pubblici servizi di trasporto locale e le modalità di determinazione ed erogazione dei contributi alle imprese concessionarie) non riconosce direttamente ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico un diritto (determinandone l'"an" e il "quantum"), ma detta norma di azione all'Amministrazione Regionale cui fa riscontro una posizione di interesse legittimo dei concessionari".

Ed infatti un'attenta lettura dell'art. 8 ~~Comma~~ 6° della L.R. N° 13/82 porta indubbiamente a concludere che la REGIONE "può" erogare acconti nelle more della determinazione dei contributi, non anche "deve" erogarli, sicchè non siano in presenza di un'attività vincolata dalla REGIONE, ma di una attività rimessa alla discrezionalità della P.A..

Ed inoltre una corretta interpretazione del più volte richiamato art. 6 3° Comma L. 151/81 porta anche a considerare che non tutte "le perdite o i disavanzi" debbono essere coperti da contributi regionali. Questi possono restare a carico delle singole imprese, con ciò volendo significare che un eventuale disavanzo dell'impresa concessionaria, non contrasta la "mens legis", ma ne costituisce anzi una specifica attuazione.

Inoltre l'art. 6 4° Comma L. cit. prevede anche che detti disavanzi possono essere coperti dagli stessi enti locali, sia pure a determinate condizioni.

Tutto quanto sin qui esposto porta alla considerazione che se la legge non ha imposto un assoluto ed incondizionato diritto delle imprese concessionarie e riceversi i contributi regionali, non vincolando la REGIONE ad erogarli anzi conferendo a quest'ultima un potere di ampia discrezionalità, anche il semplice ritardo nella erogazione, ammesso che vi sia, perde di significato la pretesa di vedersi riconosciuti gli interessi per tale ritardo non ha legittimo fondamento.

Se poi il ritardo, come nel caso che ci occupa, non è in alcun modo addebitabile alla REGIONE, a maggior motivo una sua condanna a tale titolo, è da respingere.

Si badi bene che l'AMAT chiede che le vengano riconosciuti gli interessi maturati sugli acconti relativi agli anni 1985 al 1989 e al pagamento del maggior danno subito dall'azienda a causa di tale ritardo sulla base "dell'obbligo di corresponsione" (che

come abbiamo visto nessuna disposizione di legge impone), ignorando che il disavanzo aziendale è un dato prevedibile e fisiologico di dette aziende, per le quali, è troppo facile invocare la copertura della pannacea del pubblico danaro.

Si tratta nel caso che ci occupa di aziende municipalizzate che devono obbedire a strategie manageriali e non lamentarsi nel semplice ritardo con cui giungono i contributi.

In conclusione la REGIONE PUGLIA va assolta da ogni addebito in ordine alla domanda attrice la quale deve essere respinta, con ciò riformando integralmente la impugnata sentenza.

Atteso quanto innanzi

CITA

L'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) in persona del suo Direttore Generale - domiciliata in Bari alla Piazza Umberto I N° 49 nello studio dell'AVV. MARIO CARRIERI, nella sua qualità di rappresentante e difensore domiciliatario a comparire dinanzi la Corte di Appello di Bari C.I. a designarsi all'udienza che si terrà in data 17 aprile 1998 ore 9,00 con il seguito per ivi, ritenuto in fatto e diritto quanto in narrativa esposto, sentir così provvedere:

- a) Ritenere in linea di principio che la REGIONE PUGLIA non ha obbligo di legge alla erogazione dei contributi di che trattasi;
- b) che la posizione delle concessionarie è di semplice aspettativa e non di un diritto vincolante;
- c) che, nella fattispecie, non esiste in capo all'AMAT un

diritto di credito cui corrisponda una obbligazione pecuniaria da parte della REGIONE, atteso che quest'ultima adotta delibere su contributi non ancora determinati in via definitiva;

d) che il ritardo lamentato nella erogazione, in mancanza di un obbligo di corresponsione da parte della REGIONE, non può trasformarsi in condanna al pagamento di interessi ed altro;

e) che in ogni caso tale ritardo deve avere la caratteristica della colpevolezza, vale a dire della negligenza o mera inattività da parte della REGIONE nell'adempiere.

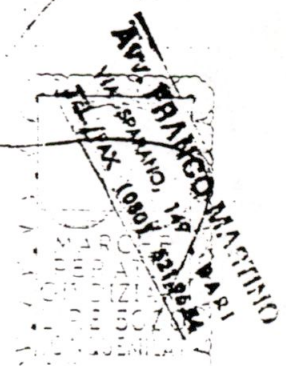
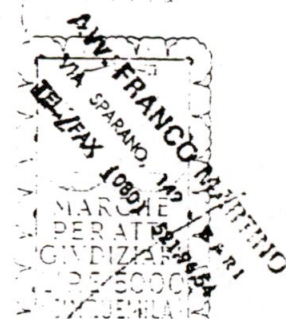
Cosa che nella fattispecie non è stato provato e di cui comunque non è dato rintracciare elementi validi.

f) che vi è la prova, al contrario, che se ritardo vi è stato questo è stato provocato essenzialmente da inattività dell'AMAT;

g) che per altro verso tenuto conto dei tempi di istruttoria delle pratiche in rapporto alla presentazione dei documenti di controparte per gli anni 1985/86/87/88/89, come si evince dalla documentazione prodotta, i ritardi di erogazione delle somme maturate mancano, come si è detto, del requisito di colpevolezza;

h) che in via del tutto subordinata, ove le tesi dell'ente REGIONE non dovessero essere condivise, la decorrenza degli interessi legali da riconoscere all'AMAT sono quelli rivenienti dalle note del consulente di parte della REGIONE PUGLIA.

A tal fine si invita la convenuta AMAT a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata del 17 aprile 1998 ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.



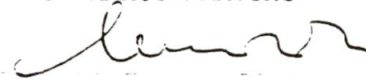
166 c.p.c. ed a comparire all'udienza indicata, dinanzi
al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ivi compresa
quella di proporre appello incidentale.

All'atto di iscrizione a ruolo della causa sarà depositato
il fascicolo di primo grado con la produzione documentale.

Con vittoria delle spese di doppio grado.

Bari, 9 gennaio 1998

AVV. FRANCO MARTINO



RELATA DI NOTIFICA

Istante l'AVV. FRANCO MARTINO: Io Sottoscritto Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
di Appello di Bari, certifico di aver notificato copia dell'an-
testante atto all'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotraspor-
ti Taranto) in persona del Direttore Generale - domiciliata in
Bari alla Piazza Umberto I N° 49 nello studio dell'AVV. MARIO
CARRIERI, nella sua qualità di rappresentante e difensore domi-
ciliatario - ivi consegnandolo a mani di - *semplice di*

Giuseppe Giuseppe Caputo

209 09/02/98
09/02/98



S. 201/1000

L 11-02-98

265
~~114~~